

TE/P2017
0003013 - 03/05/2017

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**

Direzione generale per le valutazioni
ambientali

Divisione II - Sistemi di Valutazione
Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

OGGETTO: ID_VIP 2778: Riqualificazione a 380 kV dell'elettrodotto aereo "Cassano - Ric. Ovest Brescia" nella tratta compresa tra le stazioni elettriche di Cassano D'Adda e Chiari ed opere connesse.

Con riferimento a quanto concordato nel corso della riunione svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente in data 9 marzo 2017 si precisa, in merito alla richiesta del Comune di Cassano d'Adda (nota del 21 gennaio 2015) di mantenere il tracciato in allineamento alla BREBEMI dal sostegno 11, quanto già evidenziato nel documento doc.REBR11002BSA0070 "risposte alle richieste di integrazioni" ai paragrafi 2.1.1 e 3.1.1.4 che di seguito, rispettivamente, si richiamano:

- *"la tratta compresa tra il sostegno 10 ed il sostegno 38, che si sviluppa in parallelo alla Brebemi e alla linea ferroviaria AV/AC, è stata oggetto di numerosi tavoli tecnici svolti con Regione Lombardia, CAL, Brebemi, Cepav2, nell'ambito del Protocollo di Intesa con loro sottoscritto. Su tale tracciato abbiamo già ottenuto un formale parere tecnico positivo, di compatibilità con le loro opere, da parte di Brebemi e Cepav2. In particolare Brebemi ha acconsentito, a seguito di una serie di studi e di proposte di opere di protezione, a concedere deroga per i sostegni a distanza inferiore di quella di ribaltamento rispetto la piattaforma stradale";*
- *"L'alternativa non viene ritenuta realizzabile per la sua incompatibilità elettromagnetica con la ferrovia AV/AC in costruzione.
Il rapporto CESI B1027427 allegato alla presente evidenzia valori di interferenza elettromagnetica sugli impianti di telecomunicazioni della ferrovia AV/AC prossimi ai limiti di norma (CEI 103-6); tali limiti sono stati stabiliti per proteggere gli impianti interferiti da possibili danni, anche alle persone che a qualsivoglia titolo possono venire in contatto con qualunque elemento metallico dell'impianto di telecomunicazione (punto 2.1.02 della norma).
A questo punto evidenziamo che un prolungamento del parallelismo tra le infrastrutture porterebbe a uno sforamento delle tensioni indotte sull'infrastruttura ferroviaria e la violazione della suddetta norma".*

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Unità Nord Ovest

Raffaele Fiorentino

